



4.2.2011

Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI)

Risultati della procedura di consultazione

Indice

1. Procedura di consultazione	2
2. Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione	2
3. Panoramica dei pareri sul progetto di revisione dell'OADI	2
4. Pareri sulle singole disposizioni del progetto di revisione	4
5. Pareri su singole disposizioni non contemplate nel progetto di ordinanza	25
Allegato 1: Elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni	27

1. Procedura di consultazione

Il 19 marzo 2010 le Camere federali hanno adottato la modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI]; RS 837.0). La revisione della legge è stata accettata nella votazione popolare del 26 settembre 2010.

Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI]; RS 837.02). La procedura di consultazione si è conclusa l'8 gennaio 2011.

Il testo è stato inviato a 95 destinatari e 65 di essi hanno risposto. Sono inoltre pervenuti 18 pareri da persone od organizzazioni non interpellate.

In totale sono pervenuti 83 pareri:

- 26 dai Cantoni;
- 5 da partiti politici (PLR, PS, UDC, PCS e I Verdi);
- 34 da organizzazioni dell'economia e partner sociali, da istituzioni interessate all'assicurazione contro la disoccupazione o alla politica sociale; nonché
- 18 da altre organizzazioni non interpellate e da un singolo cittadino.

2. Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione approvano in linea di massima il progetto presentato. Essi ritengono che le modifiche dell'OADI non comporteranno problemi, in quanto i dettagli sono disciplinati sulla base della nuova LADI. Alcuni partecipanti criticano singole disposizioni proposte, altri chiedono modifiche di determinati articoli di ordinanza non contemplati nella revisione.

3. Panoramica dei pareri sul progetto di revisione dell'OADI

Il progetto di revisione dell'OADI disciplina i dettagli sulla base della nuova LADI. Esso prevede inoltre modifiche fondate sulla giurisprudenza e sulla prassi

In linea di massima i Cantoni, le organizzazioni, i partiti e i sindacati sostengono il progetto di ordinanza proposto.

Il contenuto dei pareri può essere riassunto nel modo seguente:

- Partecipazione a un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale
17 partecipanti alla consultazione ritengono che il tasso del 3,3 per cento fissato nel progetto sia troppo elevato: in base ai nuovi dati del censimento della popolazione è infatti previsto un tasso di disoccupazione inferiore. 14 partecipanti propongono di ridurlo al 2,5 per cento, 3 propongono un aumento al 4 per cento. 8 partecipanti sostengono che tale tasso non sia attuabile e 9 chiedono inoltre che sia preso in considerazione il tasso di disoccupazione cantonale e non quello nazionale.
- Regolamentazione concernente la presentazione delle ricerche personali di lavoro dell'assicurato
14 partecipanti alla consultazione propongono che la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo sia presentata al più tardi il quinto giorno del mese seguente invece che il decimo giorno come previsto nel progetto. Per evitare inutili ed eccessivi

oneri amministrativi agli organi d'esecuzione, 14 partecipanti chiedono di inserire nel modulo "Indicazioni della persona assicurata" un'osservazione riguardo alle conseguenze in caso di inoltro tardivo della prova delle ricerche di lavoro.

- **Provvedimenti finanziati dall'ente pubblico**

14 partecipanti chiedono che l'articolo 23 capoverso 3^{bis} LADI sia precisato a livello di ordinanza.

- **Limite minimo del guadagno assicurato**

45 partecipanti si dichiarano contrari alla proposta di aumentare il limite minimo del guadagno assicurato, attualmente fissato a 300 per i lavoratori a domicilio e a 500 franchi per gli altri assicurati, a un importo unico di 800 franchi per tutti gli assicurati. Tra di essi, 24 propongono un limite minimo unico di 500 franchi.

- **Regolamentazione del diritto per gli assicurati prossimi all'età della rendita AVS**

28 partecipanti sono contrari alla proposta essendo questa in contraddizione con il principio "Lavorare conviene sempre". La regolamentazione proposta comporterebbe un incentivo negativo e non varrebbe la pena assumere un'attività lucrativa o un'attività a titolo di guadagno intermedio.

- **Periodo di osservazione per gli assicurati con un ripetuto comportamento passibile di sospensione**

18 partecipanti considerano troppo lungo il periodo di osservazione di 5 anni previsto per gli assicurati che hanno avuto a più riprese un comportamento passibile di sospensione. 14 partecipanti si dichiarano contrari alla fissazione di un periodo di osservazione e 5 di essi si oppongono completamente all'aumento della durata di sospensione in caso di recidiva.

- **Definizione della regione di domicilio**

L'aumento a 50 chilometri è contestato in 15 pareri. 3 partecipanti propongono di mantenere la regolamentazione attuale mentre 2 ritengono che un aumento a 70 chilometri sia adeguato alle circostanze attuali.

- **Disposizioni transitorie**

15 partecipanti chiedono disposizioni transitorie.

4. Pareri sulle singole disposizioni del progetto di revisione

Art. 4 cpv. 2 Giorno lavorativo intero

Precisazione in base alla quale anche il sabato e la domenica sono considerati giorni lavorativi interi.

77 partecipanti alla consultazione sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

6 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	VS
Organizzazioni	hotelleriesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, H+, USAM
Altri	Centre patronal

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 6 cpv. 1 Periodi di attesa speciali

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni, indipendentemente dall'età, dall'esistenza di un obbligo di mantenimento nei confronti di figli o dal fatto che abbiano concluso una formazione professionale.

80 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

3 partecipanti sono in parte contrari:

Cantoni	VD
Organizzazioni	SAEB, SVOAM

VD propone un periodo di attesa speciale di al massimo 60 giorni. La SAEB auspica che le persone con problemi di salute siano esonerate dal periodo di attesa speciale di 120 giorni al termine di una formazione professionale finanziata dall'AI. La SVOAM è in linea di massima contraria alla proposta.

La Suva fa notare che durante i 120 giorni di attesa gli assicurati beneficiano di una copertura assicurativa ma che durante tale periodo essi non versano alcun premio. Pertanto, un'imminente riduzione dei premi risulta poco probabile.

Vari partecipanti alla consultazione segnalano espressamente che il periodo di attesa speciale non deve essere aumentato se il termine quadro per la riscossione della prestazione è stato aperto in virtù del vecchio diritto.

Art. 6 cpv. 1^{bis}**Periodi di attesa speciali**

Partecipazione a un SEMO durante il periodo di attesa.

Tutti i partecipanti alla consultazione sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 6 cpv. 1^{ter}**Periodi di attesa speciali**

Partecipazione a un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio nazionale supera il 3,3 per cento.

74 partecipanti alla consultazione sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

8 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	GR, ZH
Organizzazioni mantello e partner sociali	Unione svizzera degli imprenditori, H+
Organizzazioni	CGAS, Partenaire pour l'emploi, USF
Altri	Solidarités

1 partecipante vi si oppone:

Cantoni	ZG
---------	----

Secondo 17 partecipanti alla consultazione (FR, GL, LU, NW, SG, TG nonché PS, PCS, I Verdi, USS, SIC Svizzera, travail.suisse, AUSL, CDEP, Syna, Unia, Centre patronal) il tasso del 3,3 per cento è troppo elevato e va quindi abbassato. FR, GL, NW, TG e PS, PCS, I Verdi, USS, SIC Svizzera, travail.suisse, AUSL, CDEP, Syna e Unia chiedono che sia ridotto al 2,5 per cento. LU nonché PS, I Verdi, USS, travail.suisse e Unia motivano la loro richiesta sostenendo che il tasso di disoccupazione ricalcolato in base ai nuovi dati del censimento della popolazione risulterebbe molto più basso e che, pertanto, con una percentuale del 2,5 per cento si avrebbe già un tasso di disoccupazione superiore alla media. FR, GL, OW, SZ, TG e UR ritengono che un tasso fissato al 3,3 per cento non sia attuabile in quanto il tasso di disoccupazione può cambiare da un mese all'altro. SG propone di ridurlo affinché il maggior numero possibile di giovani con meno di 30 anni possa beneficiare dei periodi di pratica professionale. SH sostiene che la possibilità di partecipare a tale misura non dovrebbe essere vincolata a un tasso di disoccupazione fissato mediante ordinanza e pertanto elevato, ma andrebbe disciplinata in un'ordinanza del DFE o in una direttiva della SECO. GL, LU nonché l'AUSL e la CDEP ritengono che bisognerebbe tener conto delle notevoli differenze esistenti a livello cantonale. Secondo NE, TI, VS e l'ADC/ADCN il tasso di disoccupazione andrebbe calcolato su base cantonale e non nazionale. La FSAG ritiene che si dovrebbe poter partecipare a un periodo di pratica professionale anche con un tasso di disoccupazione inferiore al 3,3 per cento. La SVOAM raccomanda di estendere la possibilità di partecipazione a tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di eliminare la condizione del tasso di disoccupazione minimo del 3,3 per cento. GE propone la possibilità di partecipazione per tutti gli assicurati che hanno almeno 20 anni. UR auspica che gli assicurati che non superano i 30 anni di età possano partecipare a un periodo di pratica professionale indipendentemente dal tasso di disoccupazione. JU vorrebbe eliminare il riferimento a un tasso di disoccupazione nazionale e vincolare invece la partecipazione a un tasso di disoccupazione giovanile cantonale superiore al 4 per cento. L'USAM chiede di

basarsi su un tasso di disoccupazione medio complessivo del 4 per cento. L'Unione delle città svizzere e la COSAS chiedono una definizione della disoccupazione specifica per ogni settore, in quanto quest'ultima può variare da settore a settore. SZ e la SOS auspicano la soppressione del tasso limite del 3,3 per cento. L'UDC ritiene che tale limite debba essere notevolmente aumentato. VD e il Centre patronal auspicano l'eliminazione del limite di età. GL, NE, NW, VD nonché l'AUSL, la CDEP, la SVOAM e la FER vorrebbero che la partecipazione fosse estesa anche ad altri provvedimenti.

Art. 6a cpv. 2 e 3

Periodo di attesa generale

Le persone assicurate il cui guadagno assicurato non supera i 3 000 franchi al mese non devono osservare il periodo di attesa generale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli. Gli assicurati con figli a carico sono esonerati dal periodo di attesa generale se il loro guadagno assicurato non supera i 5 000 franchi al mese.

75 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

3 partecipanti l'approvano espressamente:

Organizzazioni mantello e Unione svizzera degli imprenditori, USAM
partner sociali

Altri Centre Patronal

5 partecipanti sono in parte contrari:

Partiti I Verdi

Organizzazioni CGAS, Partenaires pour l'emploi

Altri Solidarités, USF

3 partecipanti approvano espressamente la nuova regolamentazione in materia di periodo di attesa. L'USAM sottolinea esplicitamente che gli importi limite del guadagno assicurato non devono in nessun caso essere aumentati. 5 partecipanti auspicano che il limite di 36 000 franchi, al di sotto del quale non bisogna osservare alcun giorno di attesa, sia aumentato, adducendo come motivo in particolare il rincaro. Vari partecipanti fanno notare che gli importi limite del guadagno assicurato dovrebbero essere indicati in somme mensili mentre altri segnalano espressamente che il periodo di attesa speciale non deve essere aumentato se il termine quadro per la riscossione della prestazione è stato aperto in virtù del vecchio diritto.

Art. 10b

Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale

La nozione di "importo massimo del salario coordinato", finora utilizzata erroneamente, è sostituita con la nozione corretta di "importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 della LPP".

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante l'approva espressamente:

Cantoni NE

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 16 **Occupazione adeguata**

Stralcio dell'articolo che disciplina le fattispecie rilevanti per una sospensione, interamente coperte dall'articolo 30 LADI.

80 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

2 partecipanti l'approvano espressamente:

Organizzazioni mantello e Unione svizzera degli imprenditori, H+ partner sociali

1 partecipante vi si oppone:

Cantoni BL

BL è contrario allo stralcio dell'articolo in quanto ritiene che esso contribuisca a chiarire le fattispecie rilevanti per una sospensione.

Art. 23 **Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità**

La nozione di "schedario «dati di controllo»" è soppressa.

81 partecipanti sono in linea di massima d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

2 partecipanti l'approvano espressamente:

Organizzazioni mantello e Unione svizzera degli imprenditori, H+ partner sociali

AG, FR, GL, LU, NW, la CDEP e l'AUSL propongono di aggiungere "al più tardi" al capoverso 3: *Al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato, il servizio competente compila il modulo «Indicazioni della persona assicurata».* AG, FR, GL, LU, NW, ZH, la CDEP e l'AUSL sono favorevoli allo stralcio del secondo periodo del capoverso 3 in modo da non rendere l'URC responsabile dell'inserimento del nome della cassa di disoccupazione e del nome dell'assicurato. BL, FR, GL, LU, NW, ZH, la CDEP e l'AUSL chiedono che al capoverso 4 "servizio competente" sia sostituito con SECO, come già figura nelle direttive. Inoltre, ZH chiede che il capoverso 4 sia completato nel senso che, oltre al modulo «Indicazioni della persona assicurata», sia inviato anche il modulo «Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro».

Art. 26 **Ricerche personali di lavoro dell'assicurato**

Il termine per inoltrare la prova delle ricerche personali di lavoro è fissato al decimo giorno del mese seguente. Il servizio competente informa per iscritto l'assicurato che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione

57 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

10 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	BS, BL, GL, TI, AR
Organizzazioni mantello e partner sociali	Unione svizzera degli imprenditori, H+
Organizzazioni	AUSL, economiesuisse
Altri	CDEP

16 partecipanti vi si oppongono:

Cantoni	VD, GE, TG, VS, GR, UR, SZ, OW, NW, AI, ZG, FR, JU, LU, ZH,
Altri	Centre patronal

15 partecipanti (VD, VS, GR, SZ, OW, NW, AI, ZG, JU, LU, BL, ZH, GL, AUSL, CDEP) chiedono che le ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo siano presentate al più tardi il quinto giorno (GE il primo giorno) del mese seguente. 11 partecipanti (GR, SZ, OW, NW, AI, ZG, LU, ZH, GL, VSAA, VDK) chiedono di inserire nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» un'osservazione in relazione alle conseguenze di un inoltro tardivo delle ricerche di lavoro. Il fatto di dover informare per iscritto gli assicurati di tali conseguenze comporterebbe per gli organi esecutivi inutili ed eccessivi oneri amministrativi. GE, JU e TG propongono che l'informazione riguardo alla mancata presa in considerazione delle ricerche di lavoro fornite in ritardo sia fornita soltanto una volta, ad esempio in occasione della giornata informativa. AR, TI ed economiesuisse sono contrari alla soppressione del capoverso 2, in base a cui l'assicurato, annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. L'AUSL, la CDEP e GL chiedono che le conseguenze di un inoltro tardivo delle ricerche di lavoro siano disciplinate nell'OADI. BS auspica che si precisi se ad essere determinante è la data del timbro postale o la ricezione della prova delle ricerche di lavoro da parte del servizio competente. VD chiede che sia determinante la ricezione di tale prova presso il servizio competente, anche se contrario alla LPG. VS è favorevole a un'applicazione conforme alla LPG. Il Centre patronal ritiene che il servizio competente non debba tener conto delle ragioni soggettive a motivazione di un inoltro tardivo delle ricerche d'impiego.

Art. 29 Esercizio del diritto all'indennità

La nozione di "schedario «dati di controllo»" è soppressa.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 33 Aliquota dell'indennità giornaliera

Aggiunta della previdenza professionale nella lista delle assicurazioni per le rendite di invalidità.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

3 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	NE
Organizzazioni mantello e partner sociali	Unione svizzera degli imprenditori, H+

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 37 **Periodo di calcolo per il guadagno assicurato**

La regolamentazione speciale di cui all'articolo 37 capoverso 3^{bis} per il calcolo del guadagno assicurato dei lavoratori del settore artistico è soppressa, il che va a favore di tali persone. È stata inoltre semplificata la regolamentazione per il calcolo del guadagno assicurato delle persone il cui salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo.

Nel calcolo del guadagno assicurato in un termine quadro successivo, le indennità compensative non sono più prese in considerazione. Questa modifica richiede l'abrogazione dell'articolo 37 capoverso 3^{ter} OADI.

69 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

12 partecipanti l'approvano espressamente:

Partiti	PCS
Cantoni	NE
Organizzazioni mantello e partner sociali	USAM
Organizzazioni	CGAS, SBKV, SSRS, ,Syna, ssfv
Altri	ARF, SMV, Suisseculture Sociale

1 partecipante vi si oppone:

Organizzazioni mantello e partner sociali	USS
---	-----

12 partecipanti alla consultazione, in particolare le associazioni di artisti, approvano espressamente la nuova regolamentazione per il calcolo del guadagno assicurato. L'USS riconosce i miglioramenti apportati dalla modifica ma auspica per le persone del settore artistico un periodo di calcolo più lungo. Vari partecipanti chiedono espressamente che per i termini quadro per la riscossione della prestazione aperti prima del 1° aprile 2011 non venga effettuato alcun nuovo calcolo del guadagno assicurato.

Art. 40 cpv. 1 **Limite minimo del guadagno assicurato**

Il limite minimo del guadagno assicurato, attualmente 300 franchi per i lavoratori a domicilio e 500 franchi per tutti gli altri assicurati, è aumentato a 800 franchi.

33 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

3 partecipanti l'approvano espressamente:

Organizzazioni Unione svizzera degli imprenditori, USAM, H+

47 partecipanti vi si oppongono:

Partiti I Verdi, PS, PCS

Cantoni SO, SG, BS, SH, ZH, TG, VS, GR, AG, UR, SZ, BE, OW, GL, ZG, GR, JU, LU, NE, FR

Organizzazioni mantello e partner sociali AUSL, USS, SIC Svizzera, travail.suisse, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere, ASAK

Organizzazioni CGAS, SAEB, Unia, COSAS, Syna, Passages, USLD, Partenaire pour l'emploi, ADC/ADCN, Caritas, USF, gastrosuisse, SOS

Altri Solidarités, CDEP

16 partecipanti alla consultazione (BE, BS, SH, SZ, UR, VS, I Verdi, Associazione dei Comuni Svizzeri, USS, ADC/ADCN, Partenaire pour l'emploi, Unia, CGAS, Caritas e Solidarités) si dichiarano contrari a qualsiasi aumento del limite minimo. Anche l'USF e la CGAS si oppongono a tale aumento, a meno che tutti gli importi dell'AD siano adeguati al rincaro e all'evoluzione dei salari. 24 partecipanti (AG, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, TG, ZG, ZH, PS, PCS, Unione delle città svizzere, SIC Svizzera, travail.suisse, AUSL, CDEP, Passages, gastrosuisse, SAEB, SOS) sono favorevoli a un limite minimo unico di 500 franchi. ASAK e ACD chiedono che il limite minimo non sia aumentato a 800 franchi per gli assicurati che hanno già diritto all'indennità il 1° aprile 2011.

Art. 41 cpv. 1 Quote globali per il guadagno assicurato

Adeguamento della terminologia alla LFPr.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con tale adeguamento o non hanno formulato osservazioni in merito.

2 partecipanti l'approvano espressamente:

Organizzazioni mantello e partner sociali Unione svizzera degli imprenditori, H+

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 41b cpv. 2 Termine quadro e numero di indennità giornaliera per gli assicurati prossimi all'età che dà diritto alla rendita AVS

Regolamentazione del prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per la percezione delle 120 indennità giornaliera supplementari.

53 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

2 partecipanti l'approvano espressamente:

Organizzazioni mantello e partner sociali Unione svizzera degli imprenditori, H+

28 partecipanti vi si oppongono:

Organizzazioni partner sociali	mantello e	Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, H+
Organizzazioni		Unia, USS

15 partecipanti vi si oppongono:

Cantoni	AI, FR, BL, GE, GL, NE, OW, SH, VS, ZG, SH,
Organizzazioni partner sociali	mantello e AUSL, travail.suisse
Organizzazioni	Syna
Altri	CDEP

10 partecipanti (AI, FR, GE, GL, NE, OW, VS, ZG, AUSL, CDEP) chiedono che sia l'annuncio tardivo che la mancata indicazione nel modulo dell'incapacità lavorativa siano di per sé già un motivo sufficiente per escludere il diritto all'indennità giornaliera. BL chiede lo stralcio del capoverso 2 in quanto le conseguenze giuridiche e la discolpa in presenza di un valido motivo di annuncio tardivo dovrebbero essere disciplinate al capoverso 1. SH ritiene che i capoversi 1 e 2 siano in contraddizione. TI propone che l'annuncio sia effettuato all'URC il prima possibile ed in ogni caso entro una settimana. GR chiede un annuncio entro una settimana e una formulazione più chiara della disposizione. Unia, I Verdi e l'USS ritengono che la modifica faciliti l'esecuzione. Travail.suisse e syna temono che soltanto gli assicurati che dispongono di un'assicurazione di indennità giornaliera potranno ancora beneficiare delle indennità giornaliere. Per l'ACD sarebbe auspicabile che l'annuncio dell'incapacità lavorativa possa essere trasmesso in forma elettronica via COLSTA e SPAD.

Art. 45 cpv. 1-4 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione

Inizio del termine di sospensione in caso di ricerche di lavoro insufficienti prima della disoccupazione.

78 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

3 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	VS
Organizzazioni partner sociali	mantello e Unione svizzera degli imprenditori, H+
Altri	Centre patronal

2 partecipanti vi si oppongono:

Organizzazioni	Syna, travail.suisse
----------------	----------------------

9 partecipanti (BL, GL, LU, NW, TG, ZG, Partenaire pour l'emploi, AUSL e CDEP) propongono di stralciare la parte di frase "o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione". L'obbligo di intraprendere ricerche di lavoro dovrebbe cominciare al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza della minaccia di disoccupazione e durare fino al momento in cui trova un nuovo impiego, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia stato disdetto. Secondo Syna e travail.suisse la nozione di "*entschuldbar*" al capoverso 4 della versione tedesca andrebbe

adeguata alle versioni francese e italiana ("valido motivo"). La versione tedesca non è pertinente in quanto potrebbe incitare a cercare motivi che escludono una colpa.

Art. 45 cpv. 5 **Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione**

Il periodo di osservazione per gli assicurati che hanno avuto a più riprese un comportamento passibile di sospensione è fissato a 5 anni.

41 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

6 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	ZH, NW
Organizzazioni	USAM, Unione svizzera degli imprenditori, H+
Altri	Centre patronal

36 partecipanti vi si oppongono:

Partiti	I Verdi, PS
Cantoni	SG, BS, SH, BL, TG, VS, AG, UR, SZ, OW, AR, GL, ZG, FR, JU, LU, NE, TI
Organizzazioni mantello e partner sociali	AUSL, USS, ASAK, ACD, Unione delle città svizzere, travail.suisse
Organizzazioni	CGAS, Unia, Syna, Passages, ADC/ADCN, USF, SIC Svizzera
Altri	CDEP

5 partecipanti alla consultazione (NE, TG, ZG, Unione delle città svizzere e SIC Svizzera) approvano lo stralcio del capoverso 5. 18 partecipanti (AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, SG, OW, SZ, TI, UR, VS, AUSL, CDEP, ACD e ASAK) sono favorevoli a un periodo di osservazione di 1,5-3 anni. 10 partecipanti (LU, PS, I Verdi, USS, travail.suisse, Syna, CGAS, ADC/ADCN e USF) si oppongono alla fissazione di un periodo di osservazione. SH auspica una disposizione potestativa. Unia e Passages chiedono di escludere esplicitamente da questo inasprimento la disoccupazione imputabile all'assicurato.

Art. 51a **Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche**

Riduzione da 10 a 3 giorni del termine di attesa per la prima perdita di lavoro della stagione in caso di perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale.

70 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

13 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	VS, FR, NE
Organizzazioni	hotelleriesuisse, ACD, ASAK, Unione svizzera degli imprenditori, FER, Centre patronale, economiesuisse,

GastroSuisse accoglie con favore la riduzione da 10 a 3 giorni e chiede inoltre che il termine di attesa sia portato a un solo giorno intero di lavoro.

Art. 57 **Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario**

In caso di oscillazioni del salario pari ad almeno il 10 per cento, il periodo di calcolo per determinare il guadagno orario computabile è prolungato da 3 a 12 mesi di contribuzione.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante l'approva espressamente:

Organizzazione hotellerie-suisse

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 75a **Stesso rapporto di lavoro**

I rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati entro un anno dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro sono considerati stessi rapporti di lavoro.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni. Alcuni partecipanti propongono di precisare ancora meglio la nozione di "due parti".

Art. 77 cpv. 5 **Esercizio del diritto all'indennità**

Regolamentazione del termine per l'esercizio del diritto all'indennità per insolvenza in caso di mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro.

In merito al presente articolo non sono state formulate osservazioni.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 81a cpv. 3 **Controllo dell'efficacia delle misure**

Valutazione dei bisogni e delle esperienze.

76 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

6 partecipanti l'approvano espressamente:

Partiti PS

Organizzazioni mantello e SIC Svizzera, Travail Suisse
partner sociali

Organizzazioni CGAS, USF

Altri Solidarités

1 partecipante vi si oppone:

Cantoni NE

NE ritiene che i risultati della valutazione dei dati non debbano essere utilizzati per ottimizzare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro bensì per incentivare o promuovere nuovi provvedimenti. PS, SIC Svizzera, travail.suisse, CGAS, Solidarités e USF si esprimono in merito all'articolo 81b (non oggetto della revisione) e propongono che l'indennità giornaliera minima per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia adeguata al rincaro e all'evoluzione dei salari.

Art. 81c (Abrogato) Assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri.

82 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante vi si oppone:

Cantoni AG

AG è contrario allo stralcio dell'articolo. L'integrazione dell'articolo 81c nell'articolo 81d capoverso 1 è scorretta in quanto, conformemente all'articolo 81c, può essere vincolata a oneri non solo l'assegnazione di sussidi agli organizzatori di provvedimenti ma anche l'assegnazione di sussidi agli assicurati.

Art. 81d Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Scelta tra convenzione sulle prestazione e decisione.

81 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante l'approva:

Organizzazioni SVOAM

1 partecipante vi si oppone:

Cantoni AG

AG è contrario all'integrazione dell'articolo 81c nell'articolo 81d capoverso 1 in quanto esso prevede anche oneri per l'assegnazione di sussidi agli assicurati.

Art. 82 Partecipazione a provvedimenti da parte di persone non aventi diritto all'indennità dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione

Nessuna possibilità di partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione nei 2 anni successivi alla conclusione del termine quadro.

72 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante l'approva espressamente:

Organizzazioni	CUAI
----------------	------

9 partecipanti vi si oppongono:

Partiti	I Verdi
---------	---------

Cantoni	LU
---------	----

Organizzazioni mantello e partner sociali	USAM, SIC Svizzera
---	--------------------

Organizzazioni	COSAS, CGAS, ADC/ADCN, USF
----------------	----------------------------

Altri	Solidarités
-------	-------------

Secondo GR la regolamentazione è poco chiara in quanto si potrebbe trarre la conclusione contraria, ossia che gli assicurati che non hanno esaurito il numero massimo di indennità giornaliera del termine quadro concluso possano partecipare ai suddetti provvedimenti. LU è favorevole allo stralcio dell'articolo, che penalizza ulteriormente le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità. L'USAM respinge la regolamentazione in quanto essa non contribuisce a ridurre il numero di disoccupati di lunga durata. Secondo la COSAS la disposizione ha conseguenze molto gravi soprattutto per i disoccupati di lunga durata e non è conforme agli sforzi della collaborazione interistituzionale, per cui va respinta. L'ADC/ADCN respinge questa disposizione in quanto si ripercuote su una categoria della popolazione particolarmente vulnerabile.

Art. 85 **Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione**

Rimborso degli acquisti necessari e delle spese in caso di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 85a **Spese di esecuzione del provvedimento**

Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59c^{bis} LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 86 **Rimborso e anticipazioni**

Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59c^{bis} LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 87 **Attestazione dell'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione**

L'organizzatore deve attestare la presenza o l'assenza dei partecipanti al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 88 Spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione

Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59c^{bis} LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 90 cpv. 1

Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se non trova un impiego tra l'altro poiché ha precedenti professionali insufficienti oppure dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione.

82 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante vi si oppone:

Cantoni BL

Secondo BL la lettera e va stralciata in quanto il criterio della "scarsa esperienza professionale" è già coperto dalla lettera c (precedenti professionali insufficienti). AG ritiene che il criterio dell'"elevata e prolungata disoccupazione" debba essere stralciato e che il criterio della "scarsa esperienza professionale" sia sufficiente. Secondo GE, NE, TI, VS, economiesuisse, H+ e l'Unione svizzera degli imprenditori la nozione di "periodi di elevata e prolungata disoccupazione" va precisata ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1^{ter}.

Art. 90a cpv. 3	Assegni di formazione
-----------------	-----------------------

Il calcolo del salario si basa in linea di principio sul salario dell'ultimo anno di tirocinio. Se l'assicurato non ha esperienza nella professione in cui svolge la formazione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di tirocinio.

81 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

2 partecipanti vi si oppongono:

Cantoni LU, TI

LU propone di eliminare il secondo periodo. Dato che vi sono pochi assegni di formazione, non bisogna ancora mettere a rischio ulteriormente questa misura. FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW nonché AUSL, CDEP, CGAS e Solidarités presentano una proposta riguardo all'articolo 90a capoverso 4, non oggetto della revisione: essi auspicano un adeguamento dell'importo massimo di 3 500 franchi per tener conto dell'aumento del costo della vita.

Art. 90a cpv. 5 Assegni di formazione

Il termine quadro prolungato fino al termine della formazione autorizzata è soppresso il giorno in cui l'assicurato interrompe o conclude la formazione, in modo che il giorno successivo possa essere aperto un nuovo termine quadro se i presupposti del diritto all'indennità sono adempiuti.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 91 Regione di domicilio

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato se il viaggio tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio con un mezzo di trasporto pubblico non supera 50 km o se l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora con un veicolo privato.

66 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

2 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni AR
Organizzazioni mantello e FER
partner sociali

15 partecipanti vi si oppongono:

Cantoni GL, JU, NE, OW, SZ, UR, VS
Organizzazioni mantello e USAM, AUSL
partner sociali
Organizzazioni CGAS, ADCN, Partenaire pour l'emploi, USF
Altri Centre patronal, Solidarités

AR propone di escludere completamente l'impiego dei sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale in caso di guadagno intermedio. OW, SZ e UR propongono di mantenere la regolamentazione attuale in quanto essa fornisce ai pendolari un incentivo

maggiore ad assumere un impiego onde evitare la disoccupazione. Secondo il Centre patronal l'aumento a 50 chilometri è troppo basso, sarebbe più adeguato fissare un limite di 70 chilometri. L'USAM ritiene che la limitazione della regione di domicilio non corrisponda più alle circostanze attuali e debba essere aumentata a 70 chilometri. SH propone una definizione differenziata di regione di domicilio, in cui la regolamentazione in vigore sia mantenuta fino a un determinato reddito annuo e la regolamentazione proposta nel progetto applicata ai redditi più elevati.

Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività

L'assicurato subisce una perdita finanziaria se, nella sua nuova attività, il guadagno (dopo deduzione delle spese necessarie) non raggiunge il guadagno assicurato (dedotte le spese necessarie) e se le spese nel nuovo luogo di lavoro sono più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

80 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante approva la proposta:

Cantoni JU

2 partecipanti vi si oppongono:

Cantoni NE, VS

NE e VS propongono di sostituire alla lettera a, alla fine, la congiunzione "e" con "o", ossia di non fare delle lettere a e b due condizioni cumulative.

Art. 95c Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliera

Adeguamento della terminologia dell'articolo alla legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese, entrata in vigore il 15 marzo 2007.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 95d cpv. 2 Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliera

Adeguamento della terminologia dell'articolo alla legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese, entrata in vigore il 15 marzo 2007.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 95d cpv. 3**Domanda di presa a carico del rischio di perdita con
indennità giornaliera**

Adeguamento della terminologia dell'articolo alla legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese, entrata in vigore il 15 marzo 2007.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

**Art. 95e cpv. 2
(Abrogato)****Fine della fase di progettazione e termine quadro**

Prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 95e cpv. 3**Fine della fase di progettazione e termine quadro**

Apertura di un nuovo termine quadro.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 96 (Abrogato)**Attestazione dell'organizzatore e provvedimenti di
occupazione**

L'organizzatore deve attestare la presenza o l'assenza dei partecipanti al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 97**Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di
occupazione**

Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59c^{bis} LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 97a**Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale**

Estensione delle prestazioni.

80 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

3 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni JU

Organizzazioni mantello e Unione svizzera degli imprenditori, H+ partner sociali

JU propone che la partecipazione finanziaria del datore di lavoro resti costante per l'intera durata del periodo di pratica.

Art. 97b**Semestri di motivazione**

Contributo mensile durante il periodo di attesa.

59 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

10 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni GL, JU, NE, NW, OW, SH, ZH

Organizzazioni mantello e AUSL, CDEP, SVOAM partner sociali

13 partecipanti vi si oppongono:

Cantoni FR, LU, SZ, UR, ZG

Organizzazioni mantello e Unione delle città svizzere, SIC Svizzera, FSAG partner sociali

Organizzazioni GastroSuisse, CGAS, ADC/ADCN, USF

Altri Solidarités

FR propone, nel caso in cui il contributo mensile non valga per tutti i partecipanti al SEMO, di eliminarlo e sostituirlo con una nuova regolamentazione in base alla quale le spese vengano indennizzate per tutti i partecipanti. Secondo LU, SZ, UR e GastroSuisse sarebbe più opportuno rimborsare ai giovani che partecipano a un SEMO le spese necessarie fino a un importo di 400 franchi. ZG ritiene che il contributo debba essere fissato a 200 franchi per evitare di creare falsi incentivi. L'Unione delle città svizzere respinge la riduzione del contributo minimo a 400 franchi e ritiene che la parità di trattamento perseguita possa essere realizzata anche in senso inverso aumentando l'indennità ordinaria minima. Secondo SIC Svizzera e la FSAG il contributo dovrebbe rimanere a 450 franchi, per non peggiorare ulteriormente la già difficile situazione dei partecipanti al SEMO. CGAS, Solidarités e USF si oppongono alla proposta e chiedono un'indicizzazione da 450 a 505,50 franchi. L'ADC/ADCN è contraria alla riduzione del contributo e propone un'indicizzazione.

Art. 98**Periodo di pratica professionale**

Importo del contributo in caso di partecipazione a un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa.

71 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

2 partecipanti la sostengono:

Cantoni	GE
Organizzazioni	Syna

10 partecipanti vi si oppongono:

Cantoni	FR, LU, TI, UR, ZG
Organizzazioni mantello e partner sociali	economiesuisse, USAM, Unione svizzera degli imprenditori, H+
Altri	Centre patronal

Per FR sarebbe auspicabile che l'assicurato possa ricevere sin dall'inizio (durante il periodo di attesa) il contributo equivalente alla sua situazione. TI propone che il contributo minimo riconosciuto durante il periodo di attesa venga aumentato. LU, UR e ZG ritengono che con la modifica proposta i giovani al termine della scuola dell'obbligo potrebbero partecipare a un periodo di pratica professionale anche senza formazione professionale e che riceverebbero un importo molto più elevato rispetto a un salario di apprendista. Secondo economiesuisse, USAM, H+ e l'Unione svizzera degli imprenditori manca una base legale per il versamento di contributi durante il periodo di pratica professionale.

Art. 102c (Abrogato) Rimborso di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Rimborso delle spese comprovate e necessarie da parte dell'ufficio di compensazione e calcolo del rimborso e degli importi massimi da parte del DFE.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 105 cpv. 2 Amministrazione del capitale d'esercizio

L'amministrazione e l'investimento dell'eventuale eccesso di liquidità non utilizzato è garantito dall'ufficio di compensazione e non dalle singole casse di disoccupazione.

82 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

1 partecipante l'approva espressamente:

Cantoni	NE
---------	----

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 119 Competenza locale

Ampliamento della competenza locale riguardo all'indennità per intemperie per quanto concerne i luoghi di lavoro all'estero.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 119c cpv. 2 Commissioni tripartite

Rinuncia dell'ufficio di compensazione al rapporto annuale sull'attività delle commissioni tripartite.

78 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

5 partecipanti vi si oppongono:

Partiti	PS
Organizzazioni mantello e partner sociali	USS, travail.suisse
Organizzazioni	Unia, Syna

I 5 partecipanti che si oppongono a questa nuova regolamentazione ritengono che tale rinuncia comporti l'eliminazione di fatto del compito di vigilanza della SECO sull'attività delle commissioni tripartite.

Art. 124 Versamento dell'arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi

Esercizio del diritto da parte di terzi che hanno effettuato anticipi nei confronti della cassa di disoccupazione competente.

80 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

3 partecipanti l'approvano espressamente:

Cantoni	ZH
Organizzazioni mantello e partner sociali	Unione delle città svizzere
Organizzazioni	COSAS

BE, ZH e l'Associazione dei Comuni Svizzeri propongono di completare il capoverso 1 nel seguente modo: "... cassa di disoccupazione competente in genere al momento del versamento dell'anticipo". Essi motivano tale richiesta sostenendo che i servizi sociali che fanno valere una restituzione chiariscono all'inizio dell'aiuto sociale se esiste un eventuale diritto a una prestazione assicurativa. È tuttavia possibile che si venga a conoscenza di un diritto a prestazioni assicurative soltanto dopo il pagamento degli anticipi. In questi casi dovrebbe essere possibile far valere il diritto anche dopo il versamento dell'anticipo.

Art. 127 Competenza in materia di opposizioni

L'articolo è stralciato in quanto la fattispecie è già disciplinata nella legge.

Tutti i partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.

Art. 4 cpv. 1 lett. g

Modifica del diritto vigente

O-COLSTA

Lista dei dati di accesso per gli organi dell'assistenza sociale.

68 partecipanti sono d'accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.

15 partecipanti (BL, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, TG, ZG, Associazione dei Comuni Svizzeri, AUSL e CDEP) chiedono che i servizi sociali abbiano il diritto di consultare dati solo limitatamente ai loro assistiti, in modo che la protezione dei dati sia garantita.

5. Pareri su singole disposizioni non contemplate nel progetto di ordinanza

Art. 12a **Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata**

Periodo di contribuzione moltiplicato per due per i primi 30 giorni civili per gli assicurati con una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata.

19 partecipanti alla consultazione propongono una nuova regolamentazione:

Partiti	I Verdi, PS
Organizzazioni mantello e partner sociali	USS, SSV
Organizzazioni	SBKV, ssfv, suisseculture, SSRS, Partenaire pour l'emploi, SIC Svizzera
Altri	FAD, UTR, Ville de Genève, Collectif ROSA, Action intermittents, smv, Autrici della Svizzera, ARF, Suisseculture Sociale

Per proteggere in modo adeguato le persone che esercitano una professione culturale in caso di disoccupazione, 19 partecipanti propongono la seguente modifica: *"Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all'articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 90 giorni civili di un contratto di durata determinata."*

Art. 22 cpv. 2 e 3 **Colloquio di consulenza e di controllo**

I capoversi 2 e 3 contengono disposizioni sullo svolgimento dei colloqui di consulenza e di controllo.

10 partecipanti (AG, BS, FR, ZH, NW, GL, ZG, LU, CDEP e AUSL) propongono la seguente modifica: *"Il servizio competente effettua con ogni assicurato colloqui di consulenza e di controllo con una frequenza da stabilire in funzione dei relativi bisogni. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato."* Per garantire un'attività di consulenza mirata che tenga conto dei bisogni degli assicurati si dovrebbe, in caso di necessità, poter derogare alla disposizione che prevede un colloquio di consulenza al mese, giustificando tale deroga (ad es. in seguito alla situazione attuale del mercato del lavoro, in funzione dei mezzi a disposizione del Cantone o in singoli casi particolari). AG propone inoltre lo stralcio del capoverso 3.

Art. 38 cpv. 1 e 2 (nuovo) **Provvedimenti finanziati dall'ente pubblico**

I capoversi 1 e 2 contengono i criteri d'applicazione dell'articolo 23 capoverso 3^{bis} LADI.

14 partecipanti propongono di disciplinare l'articolo 23 capoverso 3^{bis} LADI a livello di ordinanza.

Art. 41 cpv. 1**Quote globali per il guadagno assicurato**

Regolamentazione delle quote globali.

14 partecipanti (I Verdi, PS, BS, BE, USS, SIC Svizzera, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri, travail.suisse, CGAS, Syna, USF, FER e Solidarités) auspicano che nell'ambito della revisione in corso si colga l'occasione per adeguare le quote globali al rincaro e all'evoluzione dei salari.

Art. 131b (nuovo)**Disposizioni transitorie**

15 partecipanti (BL, GR, BE, OW, NW, GL, NE, I Verdi, USS, Syna, Unione delle città svizzere, CGAS, AUSL, CDEP, CUI, SVOAM) chiedono disposizioni transitorie.

**Nuova disposizione
dell'OADI in relazione
all'art. 11 cpv. 4 LADI**

**Perdita di lavoro computabile dopo il versamento di
indennità per le vacanze o le ore in esubero**

7 partecipanti chiedono che, sulla base dell'articolo 11 capoverso 4 LADI, nell'ordinanza figuri una nuova disposizione in base a cui la perdita di lavoro non dovrebbe essere computabile fino a concorrenza delle indennità di vacanze percepite al termine del rapporto di lavoro:

Cantoni	GR, NW, OW, SZ, UR, ZG
Organizzazioni	AUSL

Gli altri 76 partecipanti alla consultazione non hanno formulato alcuna proposta a riguardo o sono contro una simile regolamentazione.

Allegato 1: Elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni

1. Cantoni

Cantone	Abbreviazione
Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
Regierungsrat des Kantons Graubünden	GR
Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU

2. Partiti

Partito	Abbreviazione
Partito cristiano sociale	PCS
Partito liberale-radical svizzero	PLR

I Verdi Partito ecologista svizzero	I Verdi
Partito socialista svizzero	PS
Unione democratica di centro	UDC

3. Organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

Organizzazione	Abbreviazione
Associazione dei Comuni Svizzeri	
Unione delle città svizzere	

4. Organizzazioni mantello dell'economia

Organizzazione	Abbreviazione
economiesuisse - Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Società svizzera degli impiegati del commercio	SIC Svizzera
Unione Svizzera dei Contadini	USC
Unione sindacale svizzera	USS
Unione svizzera degli imprenditori	
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Travail.Suisse	Travail.Suisse

5. Altre organizzazioni

Organizzazione	Abbreviazione
Action Intermittents	
Coordination des associations de défense des chômeurs	ADC / ADCN
Ausschuss Arbeitslosenkassen	ASAK
Autrici della Svizzera	
Caritas Svizzera	Caritas
Centre Patronal	
Collectif ROSA	
Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)	CGAS
Gli Ospedali Svizzeri	H+
Fédération des entreprises romandes Genève	FER
Fondation d'art dramatique de Genève	FAD
GastroSuisse	GastroSuisse
Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari	APF-HEV

hotelleriesuisse	
Conferenza degli uffici AI	CUAI
Conferenza delle casse cantonali di compensazione	
Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica	CDEP
Partenaire pour l'emploi	
Private Arbeitslosenkassen Schweiz - c/o AVIZO	Passages
Unione svizzera delle donne contadine e rurali	USDCR
Unione Svizzera del Lavoro a Domicilio	USLD
Schweizer syndicat film und video	ssfv
Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili	FSAG
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter - c/o Integration Handicap	SAEB
Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale	COSAS
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	SUVA
Schweizerischer Bühnen Künstler Verband	SBKV
Schweizerischer Musikverband	SMV
Schweizerischer Verband der Organisatoren von Arbeitsmarktmassnahmen – c/o Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte	SVOAM
Soccorso operaio svizzero	SOS
Solidarités	
Suisseculture	
Suisseculture Sociale	
Syna Segretariato centrale	SYNA
Syndicat Suisse Romand du Spectacle	SSRS
Unia	Unia
Union des Théâtres Romands	UTR
Union syndicate fribourgoise	USF
Associazione delle casse pubbliche di disoccupazione della Svizzera e del Liechtenstein	ACD
Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film	ARF
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL
Ville de Genève	

6. Privati

Merkel Georg	
--------------	--